ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARLO URBANI"
MOIE di MAIOLATI SPONTINI-CASTELPLANIO-POGGIO S. MARCELLO

Codice meccanografico: ANIC83700Q Codice Fiscale: 91017910422 Codice Univoco Ufficio: UF88EL
Telefono 0731701149 – 0731701976 - 0731703225
via Venezia, 14 – 60030 Maiolati Spontini (An)

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI NEOARRIVATI

Approvati dal Collegio dei Docenti il 19 aprile 2010
Aggiornati dal Collegio dei Docenti il 27/10/2017

PREMESSA

L'alunno non italofono o non ancora sufficientemente italofono non è generalmente un alunno incompetente su tutto ma si trova per qualche tempo, in una situazione nella quale non ha le parole per dire, comunicare la sua competenza scolastica, disciplinare … Salvo casi di bambini e ragazzi che non hanno frequentato la scuola nei paesi di origine o hanno avuto percorsi assai carenti e limitati, la maggior parte degli alunni ha una storia scolastica e possiede competenze, abilità e conoscenze, talvolta simili a quelle richieste agli alunni italiani di pari classe, tal altra diverse, in alcuni ambiti disciplinari possono essere addirittura migliori, in altri più carenti.
Incompetenza linguistica non sempre significa incompetenza scolastica. Da questo rapido tratteggio di situazioni di partenza traiamo alcune considerazioni:

L'importanza di conoscere, per quanto possibile, la storia scolastica precedente, gli esiti raggiunti, le caratteristiche delle scuole frequentate, le abilità e le competenze essenziali acquisite. Si tratta di un obiettivo non sempre facile da raggiungere perché richiede documentazione relativa ai diversi paesi di provenienza, ivi comprese eventuali "pagelle", materiali bilingui e/o mediatori linguistico-culturali che aiutino gli insegnanti a fare, per così dire, il punto della situazione già all'inizio del percorso scolastico nella scuola italiana. Questi aspetti sono stati trattati ormai da molti che si occupano dell'accoglienza degli alunni stranieri e a tali contributi rinviamo non senza però segnalare che alcune scuole hanno messo a punto materiali "non linguistici"per rilevare ad esempio le competenze in ambito logico-matematico.
Occorre accordare fiducia all'alunno di cui stiamo parlando, fiducia che giungerà a esprimere anche in italiano le competenze già possedute, ovviamente grazie al percorso personalizzato che la scuola metterà in atto nei suoi riguardi. Il suo percorso sarà diversificato ma non necessariamente approderà a esiti inferiori rispetto a quelli mediamente attesi per i suoi pari.
Da un punto di vista più precisamente didattico, i docenti possono individuare in ogni ambito disciplinare, specialmente nelle prime fasi di inserimento scolastico, attività e temi che possono essere trattati con forti riferimenti al contesto e al concreto, con approcci operativi e attivi che accompagnino l'uso delle parole e diano l'occasione di esprimere abilità già possedute e di proseguire nell'apprendimento . Pensiamo ad esempio al curricolo di educazione tecnica e delle educazioni in generale ma anche a parti di discipline come la cartografia, in geografia, o a un approccio sperimentale e operativo in scienze.
Il carattere formativo di ogni valutazione in ambito scolastico non deve essere trascurato o dimenticato per enfatizzare la dimensione sommativa o l'aspetto certificativo. Una valutazione formativa comporta il prendere in considerazione il percorso dell'alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l'impegno… In particolare quando si debba decidere il passaggio o meno da una classe all'altra o da un grado scolastico al successivo , occorre fare riferimento a una pluralità di elementi e di considerazioni fra cui non può mancare una previsione di "sviluppo" dell'alunno in relazione all'età, alle motivazioni, agli interessi, alle richieste/attese della famiglia, contrastando sia spinte irrealistiche sia svalutanti da parte di alunni e genitori.

- Ogni valutazione – iniziale, in itinere, finale – non può che essere strettamente collegata al percorso di apprendimento proposto agli alunni negli obiettivi minimi, se si tratta di alunni con una conoscenza della lingua di II o III livello. Se si tratta di alunni neo arrivati, la valutazione sarà riferita al piano di studio personalizzato sostenuto da interventi specifici per l'apprendimento della lingua italiana. Certamente egli potrà raggiungere risultati in tempi diversi rispetto ai compagni di classe. Ed anche i suoi risultati dovranno – pensiamo alla terza classe della scuola secondaria di primo grado – iscriversi in una fascia di essenzialità e di accettabilità.

COME ESPRIMERE LA VALUTAZIONE

Valutazione in corso d'anno

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARLO URBANI"
MOIE di MAIOLATI SPONTINI-CASTELPLANIO-POGGIO S. MARCELLO

Codice meccanografico: ANIC83700Q Codice Fiscale: 91017910422 Codice Univoco Ufficio: UF88EL
Telefono 0731701149 – 0731701976 - 0731703225
via Venezia, 14 – 60030 Maiolati Spontini (An)

Sul documento di valutazione del primo quadrimestre, a seconda della data di arrivo dell'alunno e delle informazioni raccolte sulle sue abilità e conoscenze scolastiche, in riferimento alle diverse discipline, negli spazi riservati alle discipline o agli ambiti disciplinari, possono essere espressi enunciati di questo tipo:

A. "La valutazione non viene espressa in quanto l'alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione in lingua italiana".

B. "La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l'alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana"

Nel giudizio analitico(documento di valutazione scuola primaria) e nella nota (documento di valutazione scuola sec. 1 grado) quando l'alunno riesce a seguire solo gli obiettivi minimi programmati per la classe, si esprime la valutazione senza aggiungere nessuna dicitura oppure si può aggiungere "la valutazione è riferita agli obiettivi minimi"

La valutazione A può essere formulata:

- quando l'arrivo dell'alunno è troppo vicino al momento della stesura del documento di valutazione, ma sempre e soltanto nel primo quadrimestre;
- per le discipline con linguaggi specifici (storia, geografia. Scienze, inglese …) poiché all'inizio si è data la priorità all'insegnamento della lingua italiana.

La valutazione B può essere formulata:

- quando l'alunno segue un percorso piano didattico personalizzato**.**

Valutazione di fine anno

Nel secondo quadrimestre la valutazione espressa è la base per il passaggio o meno alla classe successiva e dunque deve essere formulata. Pertanto non può essere formulata la dicitura riportata nel precedente punto A, espressa per tutte le discipline. Rimane il problema degli alunni che vengono iscritti a scuola negli ultimi tempi dell'anno scolastico per i quali la seconda formulazione potrebbe risultare un mero artificio o finzione. In questi casi dopo aver raccolto i dati previsti dal protocollo di accoglienza per l'assegnazione alla classe, la commissione valuterà l'eventualità di iscrivere l'alunno ad un a classe precedente.

Le prove degli esami di licenza

La normativa prevede prove uniche per tutti (e prove differenziate solamente per gli alunni diversamente abili). In particolare il D. Lg. N. 62/2017 (art.1 comma 8) recita: "I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione, come previsto dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica, 31 agosto 1999, n. 394, e sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Le prove dell'esame di licenza rappresentano il momento finale di un percorso e devono accertare il possesso delle competenze essenziali. Si suggerisce di effettuare prove d'esame "a ventaglio" o "a gradini" che individuano il livello della sufficienza e i livelli successivi. Un'altra modalità consiste nel dare prove, in particolare per quanto riguarda la lingua italiana, di contenuto "ampio" in modo che ogni alunno possa trovare la modalità di elaborazione più adeguata alle sue competenze.

Fonti consultate per la redazione del documento:

- "La valutazione degli alunni stranieri neoarrivati" elaborato dal prof. G. Bettinelli
  Centro COME Milano

Normativa di riferimento :

- Art.45. comma 4 del DPR394 del 31/08/1999
- Direttiva 27/12/2012 e CM n. 8/2013
- Linee Guida per accoglienza e integrazione degli alunni stranieri del 26/02/2014
- D.Lg n. 62/2017